



“Sapienza” Università di Roma
Facoltà di Giurisprudenza
Presidenza

Prot. n. 85

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DEGLI ATTI CONCORSUALI

IL PRESIDE

Visto l'art.21-nonies-della L.241/1990 ;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 545 del 4 agosto 2010;

Visto l'art.1 , comma 1 della L.170/2003 ;

Visto l'art.2 comma 3 del DM 198/2003 ;

Vista la delibera del Senato Accademico del 29.01.2013 con la quale si approva la ripartizione dei fondi MIUR alla Sapienza per l'anno 2012 per l'incentivazione dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (nota del 6.12.2012 prot.n.1829) e l'assegnazione alla Facoltà di Giurisprudenza di n.18 assegni ex.L. 170/2003 e D.M.198/2003);

Visto il bando della procedura selettiva pubblicato dalla Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza in data 18/04/2013 con protocollo n. 65/2013;

Viste le domande di partecipazione alla predetta procedura selettiva ;

Vista la delibera del 6 giugno 2013 della Commissione Giudicatrice nominata con D.P del 30-5-2012 prot.n.79 che ha disposto il conferimento degli assegni agli studenti Isabella Monti, Beatrice Iorio, Michela Paganelli, Giulia Narcisi, Montana Ylenya, Savo Amodio Francesco, Pelucchini Laura; Jayasekara Luigi ,Agnese Colucci, Francesco Amicucci , Francesca Lo Conte, Chiara Pisano, Claudia Pacileo , Irene Tallarida, Carmela Di Lascio, Paolo Ramazzotti,Ludovica Dickmann, Flavio Pistoia ;

Rilevato che lo stanziamento dei fondi MIUR attribuiti alla Sapienza per l'incentivazione dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti concerneva il 2012 mentre il predetto bando si riferiva all'anno accademico 2013/14;

Rilevata una sostanziale incongruenza tra l'art.1 del bando che prevedeva l'assegnazione di 18 assegni per l'anno accademico 2013-14 e gli artt.3 e 5 che fissavano i requisiti di partecipazione ed i parametri di merito per il conferimento degli assegni sulla base del rapporto tra crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno precedente a quello cui si riferiva l'assegno , che avrebbe dovuto essere il corrente anno 2012/13 non ancora chiuso e quindi non computabile;



Rilevato che , sulla base di quanto suesposto, la graduatoria di merito stilata risulta essere errata in quanto riferita ad anno accademico diverso da quello in relazione al quale il bando avrebbe dovuto essere emesso;

Considerato che i profili di illegittimità sopra indicati sono tali da inficiare *ab origine* la procedura selettiva di cui al bando prot. n. 65/2013 e pertanto non si ritiene di poter dar corso al conferimento degli assegni agli studenti ;

P.Q.M. dispone

l'annullamento in sede di autotutela della procedura comparativa per l'attribuzione di n. 18 assegni per l'incentivazione dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (L.170/2003 e D.M.198/2003) di cui al bando prot. n. 65 del 18-4-2013 e l'immediata pubblicazione di una nuova selezione .

Roma, 17-6-2013

IL Preside
Prof.Giorgio Spangher